

REGOLAMENTO del FONDO FOCUS GIOVANI

1. Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "Fondazione") e facente parte di questa, un Fondo Nominativo con diritto di indirizzo denominato:

FOCUS GIOVANI

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "Fondo").

2. Finalità

- 2.1 Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi da enti del terzo settore presenti sul territorio di riferimento della Fondazione. In particolare, si intendono sostenere interventi a favore di giovani che vivono in condizioni di fragilità personale, economica e sociale.
- 2.2 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale.
- 2.3 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

- 3.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma di Euro 50.000,00 derivante da un versamento effettuato da **Fondazione Umano Progresso** (in seguito semplicemente "**Fondatore**").
- 3.2 Detti fondi sono stati già accreditati mediante bonifico in data 14.07.2021 sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571.
- 3.3 La prima dotazione è destinata ad incrementare per Euro 40.000,00 il patrimonio e per Euro 10.000,00 la disponibilità corrente del Fondo, quest'ultima è pertanto interamente disponibile per il sostegno a progetti secondo le finalità indicate all'art.2.1
- 3.4 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica, che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole al Fondo. Le donazioni saranno destinate ad incrementare le disponibilità correnti del Fondo e saranno interamente ed immediatamente disponibili a sostegno di progetti secondo le finalità indicate all'art.2.1.



- 3.4 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole donazioni.
- 3.5 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.
- 3.6 È intenzione del Fondatore incrementare il Fondo negli anni a venire.

4. Distribuzione

- 4.1 Le quote della sezione corrente, nonché le rendite annue provenienti dalla quota patrimoniale del Fondo, saranno destinate per le iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 2.1.
- 4.2 L'assegnazione dei relativi importi di cui al punto 4.1 sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in coerenza con le finalità del Fondo e su proposta del Fondatore.
- 4.3 Il Fondatore avrà il compito di proporre alla Fondazione le modalità di individuazione e selezione dei progetti da finanziare; nonché di promuovere l'eventuale emissione di bandi. L'erogazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili del Fondo.

La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto Fondo.

Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una dettagliata rendicontazione del progetto per un ammontare di costo pari almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa sui risultati ottenuti.

La Fondazione renderà noti su richiesta o su base trimestrale al Fondatore l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del Fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

5. Costi del Fondo

5.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo, salvo quanto previsto all'art.6. Ogni costo sostenuto dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati alla Fondazione per il Fondo, nonché per le attività straordinarie collegate alla sua gestione, potrà essere imputato al Fondo stesso, in accordo con il Fondatore.

6. Investimenti

6.1 A chiusura di ciascun esercizio (31 dicembre) e a partire dall'anno fiscale successivo per ciascuna donazione la Fondazione, in base ai propri regolamenti, attribuirà al Fondo la quota parte della rendita netta maturata nell'anno, comunicando al Fondatore, entro e non oltre i 60



giorni dalla approvazione del Bilancio, l'entità dell'importo di cui esso dovrà proporre la destinazione.

7. Durata

- 7.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, in accordo con il Fondatore, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.
- 7.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art.19 dello Statuto della Fondazione, sentite le indicazioni del Fondatore.

8. Statuizioni amministrative

- 8.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'accordo del Fondatore.
- 8.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.
- 8.3 La Fondazione attualmente è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, sono applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile".

Per quanto riguarda le erogazioni liberali, si segnala in particolare che ai sensi dell'art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017 ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili, per persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

La presente donazione è da intendersi ai sensi e agli effetti dell'art. 783 del Codice Civile.



Letto, confermato e sottoscritto
Milano, lì 14.07.2021
Per il Fondo Focus Giovani
Per la Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana
Carlo Marchetti
Cando Hamilto